



**CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INIZIATIVA
SPERIMENTALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN
LOCAZIONE "AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE".**

PREMESSO CHE

- con deliberazione in data 31.7.2014 n.1584 la Giunta Comunale ha approvato:
 - il Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione -volto a incentivare, agevolare e tutelare la locazione a canone calmierato mediante un'azione congiunta tra Amministrazione pubblica e soggetti privati, a favore dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà nel sostenere i costi della locazione nel libero mercato- denominato "Agenzia sociale per la locazione" cofinanziato dalla Regione con risorse a valere sul Fondo "Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione", istituito con D.G.R. in data 5.12.2013 n.X/1032;
 - i contenuti dell'Accordo di collaborazione da sottoscrivere con la Regione per l'attuazione del Progetto (dando atto dello stanziamento di risorse regionali e comunali rispettivamente pari ad € 3.488.881,45 ed € 1.500.000,00);
 - gli indirizzi per avviare e svolgere la procedura di co-progettazione finalizzata all'attivazione dell'Agenzia sociale per la locazione, dando atto che, con successivi provvedimenti del Direttore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi si sarebbe provveduto ad adottare atti di merito in esecuzione dei contenuti e degli indirizzi approvati con la medesima delibera di Giunta comunale.

[Handwritten signature]



- Nella citata delibera di Giunta comunale si precisava altresì che *“il progetto dell’Agenzia sociale per la locazione è affiancato dal processo di negoziazione avviato dall’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento dell’Accordo locale che fissa il livello del canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n.431/1998, sottoscritto nel 1999, i cui termini di vigenza sono da tempo scaduti”*, dando atto che *“a tal fine l’Amministrazione Comunale ha già provveduto a convocare i rappresentanti delle associazioni dei proprietari e degli inquilini secondo quanto previsto dalla L. n. 431/1998”*.
- Con determinazione dirigenziale n.83/2014 P.G. n.548246 dell’8.9.2014 è stato approvato l’*“Avviso di indizione di istruttoria pubblica per l’individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione del progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell’abitazione in locazione ‘Agenzia sociale per la locazione”* (di seguito l’*“Avviso”*), per l’avvio della fase A della procedura di co-progettazione, ai sensi del D.D.G. regionale n.12884 del 28.12.2011. Nel predetto Avviso, tra l’altro, si prevedeva:
 - di individuare *“nel corso della procedura di co-progettazione” “la localizzazione più adeguata per l’attivazione dell’Agenzia, nell’ambito di un immobile di proprietà comunale”*;
 - la sottoscrizione di una convenzione avente *“durata di 5 anni, corrispondente al periodo di attuazione previsto dal Progetto”* disciplinante *“l’impegno di svolgere le attività di start up e di comunicazione del servizio nei tempi utili ad attivare l’Agenzia sociale per la locazione entro il termine indicato nel cronoprogramma”* allegato all’Avviso;



- la prestazione *“al momento della stipula della convenzione”* di *“una garanzia fidejussoria di importo pari al 5%”* delle *“risorse pubbliche”* dedicate al progetto, indicate nel medesimo Avviso;
- *“di richiedere al soggetto attuatore, in qualsiasi momento”* - *“nella fase attuativa successiva alla stipula della convenzione”* - *“la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere alla integrazione ed alla diversificazione delle azioni e degli strumenti attivati, alla luce della eventuale integrazione/revisione nella programmazione dei servizi abitativi”*.
- In data 9 settembre e sino al 10 ottobre 2014, l'Avviso è stato pubblicato sull'Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Milano.
- In esito ai lavori della Commissione costituita per la valutazione dei progetti, con determinazione dirigenziale n.99/2014 - P.G. n.641927 del 22.10.2014, il Direttore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi ha approvato la graduatoria formulata in esito ai lavori della Commissione medesima e ha approvato l'individuazione della Fondazione Welfare Ambrosiano quale partner con cui avviare, nel rispetto del D.D.G. regionale n.12884 del 28.12.2011, la fase B della procedura attivata con la pubblicazione dell'Avviso, relativa alla co-progettazione del progetto di iniziativa sperimentale *“Agenzia sociale per la locazione”*.
- Con ricorso notificato al Comune in data 20.10.2014 il Consorzio delle Cooperative Sociali Casa della Solidarietà ha chiesto, innanzi al TAR per la Lombardia, l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia, della deliberazione della Giunta Comunale n.1584/2014 e del D.D.G. regionale n.12884/2011; il ricorrente ha poi rinunciato alla suddetta richiesta di sospensiva in vista della integrazione del ricorso con motivi aggiunti in data 17.11.2014 per l'annullamento, previa sospensione della relativa efficacia,



anche degli ulteriori atti della procedura di co-progettazione; in data 23.1.2015 il ricorrente ha presentato al TAR la dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare presentata con i motivi aggiunti.

- Le attività volte a definire il progetto di dettaglio relativo all'Agenzia sociale per la locazione sulla base del progetto formulato dall'Amministrazione comunale e della proposta di implementazione progettuale formulate dalla Fondazione Welfare Ambrosiano, hanno preso avvio in data 10 novembre 2014. Nel corso della procedura di co-progettazione si è ritenuto opportuno, su richiesta della Fondazione Welfare Ambrosiano ("FWA"), individuare la sede dell'agenzia medesima presso l'immobile di proprietà comunale denominato Villa Scheibler, sito in Via F. Orsini n.21, facendo comunque salva la facoltà di individuare, successivamente, ove necessario, un ulteriore spazio, come *infra* meglio precisato.

- Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'Avviso e la conclusione della fase di co-progettazione, il Comune ha acquisito risorse pubbliche partecipando ai relativi bandi regionali di finanziamento, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti regionali:

- D.G.R. n.X/2207 del 25 luglio 2014 per il sostegno alle famiglie in grave disagio economico nel pagamento dell'affitto e delle iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da locare a canone concordato e la rinegoziazione dei contratti esistenti a canone inferiore; con D.D.S n.12754 del 30 dicembre 2014 sono state assegnate al Comune di Milano risorse pari ad € 823.107,46;

- D.G.R. n.X/2648 del 14 novembre 2014, mediante l'approvazione delle linee guida ai comuni e alle Aler per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli e delle modalità attuative delle iniziative a



sostegno della mobilità nel settore della locazione; al Comune di Milano sono state assegnate risorse pari ad € 1.565.688,31.

• Con la deliberazione in data 19.12.2014 n.2263, in particolare, la Giunta Comunale:

- ha aderito all'iniziativa per il contenimento della morosità incolpevole, prevista all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, e dal Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014;
- ha preso atto delle *"Linee guida ai comuni e alle Aler per l'attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli"*, approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n.X/2648 del 14 novembre 2014, quali criteri per l'attuazione dell'iniziativa;
- ha dato atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si sarebbe provveduto alle attività necessarie ad acquisire ogni informazione utile per la compilazione, e la successiva trasmissione al Prefetto, degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli che hanno i requisiti per beneficiare del contributo, al fine di consentire alla Prefettura l'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto in corso nel Comune di Milano;
- ha ricondotto, per ragioni di omogeneità, efficienza ed efficacia, le attività di gestione dei contributi di cui al Decreto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014, al progetto dell'Agenzia sociale per la locazione, approvato con deliberazione G.C. n.1584 del 31.7.2014, ed ha recepito le indicazioni di coordinamento ed ottimizzazione indicate da Regione Lombardia in ordine al limite massimo degli indicatori ISEE e ISE.



- Con determinazione dirigenziale n.55/2014 P.G. n.788062/2014 del 30.12.2014 -di approvazione dell'Avviso pubblico per la raccolta delle domande di contributo al fine di acquisire ogni informazione utile per la compilazione, e la successiva trasmissione al Prefetto, degli elenchi dei soggetti morosi incolpevoli- si è preso atto che l'Agenzia sociale per la locazione, di cui alla deliberazione G.C. n.1584/2014, curerà *"l'istruttoria delle domande, per le quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di accesso e le condizioni di incolpevolezza"*, ai fini dell'eventuale erogazione dei contributi. L'avviso sopra indicato è stato pubblicato il 19.1.2015 con termine sino al 30.4.2015 per la presentazione delle domande.
- Con deliberazione n. 350 del 27.2.2015 la Giunta Comunale:
 - ha accettato il finanziamento regionale ai sensi della D.G.R. n.X/2207 del 25.7.2014 di € 823.107,46, ad integrazione delle risorse regionali e comunali disponibili per le attività e il funzionamento dell'Agenzia, come previsto dal Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Agenzia sociale per la locazione;
 - ha dato atto che l'Accordo di collaborazione sottoscritto con Regione in data 31.7.2014 dovrà essere modificato per l'adeguamento dei limiti massimi ISEE e ISE alle variazioni deliberate dalla Regione con la D.G.R. n.X/2648 del 14.11.2014;
 - ha individuato quale sede operativa per le attività dell'Agenzia sociale per la locazione l'immobile di proprietà comunale sito in via F. Orsini 21;
- Con determinazione del Direttore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi n. 23/2015 – P.G. n.168346 del 19.03.2015:



- sono stati approvati i lavori del tavolo di co-progettazione e gli esiti con particolare riferimento al "Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Agenzia sociale per la locazione" ed allo schema della presente Convenzione;
- è stata avviata la fase C della procedura di co-progettazione che si conclude con la stipulazione della presente Convenzione;
- si è dato atto che i due locali individuati presso l'immobile di proprietà comunale sito in via F. Orsini n.21 da dedicare, quale sede operativa, alla realizzazione del "Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Agenzia sociale per la locazione", unitamente agli arredi, saranno consegnati a FWA con apposito verbale a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.
- Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti intendono dunque impegnarsi a diffondere ed applicare i contenuti del "*Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Agenzia sociale per la locazione*" con la più ampia diffusione possibile dell'iniziativa a beneficio della potenziale utenza;

tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto,

...

TRA

il Comune di Milano (di seguito anche "Comune"), C.F. 01199250158, con sede in Milano - P.zza della Scala, 2 - rappresentato dal Direttore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi architetto Achille Rossi, nato a Varese (VA), il 6.08.1961, domiciliato per la carica in via Larga n. 12 - 20121 Milano, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000,

nonché dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano, in forza di provvedimento del Sindaco datato 14.03.2014 P.G. n.182157 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.350 del 27.2.2015 e della Determinazione Dirigenziale n. 23/2015, P.G. n. 168346 del 19.03.2015.

E

La **Fondazione Welfare Ambrosiano** (di seguito anche "FWA"), C.F. 97534960154/./Partita I.V.A. 08449670960, con sede legale in via Larga n. 12 e sede operativa in via Felice Orsini n. 21-Milano - rappresentata dal signor Romano Guerinoni, nato a Clusone (BG), il 22.02.1952, il quale agisce in qualità di Direttore Generale con procura generale del 29.10.2013 ed in forza del mandato del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2014.


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune e la Fondazione Welfare Ambrosiano, soggetto attuatore, per la realizzazione del progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione "Agenzia sociale per la locazione", finanziato con risorse pubbliche, da attuare secondo il *"Progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione - Agenzia sociale per la locazione"* (di seguito il **"Progetto"**), che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1), definito in esito al percorso di co-progettazione richiamato nelle premesse.

Articolo 2 - Durata

La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua sottoscrizione e ha validità per 5 anni, corrispondente al periodo di attuazione previsto dal





progetto allegato all'Avviso, e quindi sino al 25.03.2020. La presente Convenzione si intende cessata di diritto alla scadenza. La stessa potrà essere rinnovata nel rispetto delle norme vigenti. E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 3 - Direzione, gestione e organizzazione

Le attività svolte nell'ambito dell'Agenzia dovranno rispettare le finalità, i criteri e le modalità attuative indicati nel Progetto.

Al fine di assicurare l'efficacia e la qualità delle prestazioni da erogare, FWA si impegna a rispettare le modalità organizzative e metodologiche indicate nel Progetto, avvalendosi di personale idoneo avente le caratteristiche ivi indicate.

Entro 30 gg dall'avvio delle attività dell'Agenzia, indicata al successivo art. 5, FWA comunicherà al Comune i nominativi del personale impegnato nelle attività stesse, secondo i profili professionali indicati nel Progetto. FWA procederà ad analogha comunicazione in caso di sostituzioni o variazioni di personale nel corso di validità della presente Convenzione.

Fanno capo a FWA gli oneri relativi al personale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di rapporto lavorativo, compresi quelli inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro.

Entro la data di avvio delle attività dell'Agenzia, indicata al successivo art.5, FWA comunicherà al Comune il calendario di apertura/chiusura dell'Agenzia.

Articolo 4 – Sede operativa – comodato d'uso gratuito

Per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del Progetto, il Comune concede alla FWA, in comodato d'uso gratuito, per tutta la durata della presente Convenzione, una porzione dell'immobile di proprietà comunale denominato Villa Scheibler, sito in Milano, Via F. Orsini n.21, porzione costituita da due locali siti al piano terreno, della superficie netta di mq 96



circa, individuata con contorno rosso nella planimetria che si allega (all. 2).
Detta porzione immobiliare costituirà la sede operativa dell'Agenzia per la
realizzazione del Progetto.

La porzione immobiliare verrà consegnata ed accettata nello stato di fatto,
dotata di arredi, con apposito verbale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
presente Convenzione.

La FWA si impegna ad utilizzare la porzione immobiliare concessa in
comodato esclusivamente ai fini dell'attuazione del Progetto.

La FWA si impegna, per tutta la durata della presente Convenzione, a
provvedere alla custodia della porzione immobiliare concessa in uso -e degli
arredi presenti- e ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire la
sicurezza e l'incolumità fisica dei collaboratori e dei terzi che vi accedono e
per evitare danni ai beni pubblici e privati ivi presenti.

La FWA dovrà inoltre rispettare tutte le normative e le disposizioni per la
sicurezza degli utenti che accedono alla porzione immobiliare concessa in uso.

Gli oneri accessori afferenti all'unità concessa sono a carico del Comune. Sono
a carico del Comune anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
che si rendessero eventualmente necessarie nel corso di validità della presente
Convenzione. La FWA si impegna a segnalare tempestivamente al Comune
ogni eventuale necessità di intervento manutentivo straordinario nell'unità
immobiliare, anche riguardante gli impianti presenti.

La porzione immobiliare concessa in uso non dovrà essere oggetto di
modifiche alle parti edilizie ed impiantistiche, oltre che strutturali. La FWA
risponderà degli eventuali danni arrecati all'unità immobiliare per incuria
durante il periodo d'uso, anche se provenienti da terzi. A tal fine la FWA ha



l'obbligo di consentire al Comune di eseguire verifiche, anche per il tramite del gestore del patrimonio comunale.

Alla scadenza della presente Convenzione l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata entro 30 giorni al Comune, a semplice richiesta, libera e sgombra da persone e cose, ad eccezione degli arredi di proprietà comunale elencati nel verbale di consegna.

In caso di decadenza o revoca del comodato d'uso ai sensi del successivo art.13, l'unità immobiliare dovrà essere riconsegnata al Comune entro 30 giorni dalla richiesta del Comune stesso, senza pretesa da parte della FWA di indennizzo alcuno, alle condizioni indicate al comma precedente.

Ferma restando la localizzazione della sede operativa del Progetto nello spazio sopra individuato, sarà possibile svolgere iniziative e specifiche attività funzionali al Progetto anche in altri spazi, secondo quanto previsto dalla proposta progettuale o secondo quanto successivamente concordato nell'ambito del tavolo di co-progettazione di cui all'art.10, tenuto conto degli esiti delle diverse fasi di sviluppo progettuale e delle intervenute esigenze. Le parti si riservano in particolare di valutare l'opportunità, anche in relazione alla sostenibilità del Progetto, dell'apertura di un altro spazio dedicato al potenziamento sul territorio delle iniziative gestite dall'Agenzia, individuando le risorse necessarie.

Articolo 5 – Impegni di FWA per l'attivazione e la gestione delle attività dell'Agenzia

La FWA si impegna a realizzare il Progetto, puntualmente ed esattamente, svolgendo le attività dell'Agenzia secondo le finalità, i contenuti, le modalità, le tempistiche e con le risorse umane, strumentali ed economiche indicate nel Progetto medesimo e nella presente Convenzione.



FWA si impegna inoltre a:

- svolgere le attività di start up necessarie ad attivare l'Agenzia ed iniziare le relative attività entro 2 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- svolgere le attività di comunicazione relative all'attivazione e alle attività dell'Agenzia, sviluppando le linee di indirizzo per la comunicazione allegate al Progetto;
- garantire le attività di front-office relative agli strumenti di incentivazione e garanzia gestiti dall'Agenzia, assicurando l'adeguata e corretta informazione agli interessati;
- predisporre la modulistica necessaria per l'operatività dell'Agenzia entro 2 mesi dalla stipula della presente convenzione;
- predisporre la procedura operativa di cui alla D.G.R. n.X/2648 del 14.11.2014, entro 2 mesi dalla stipula della presente convenzione;
- predisporre il sistema informativo per la gestione delle attività dell'Agenzia e della relativa banca dati, concordando le modalità di accesso da parte del Comune, fermi restando gli impegni relativi al monitoraggio, specificati al successivo art.10;
- utilizzare le risorse pubbliche destinandole ai soggetti beneficiari secondo quanto previsto dal Progetto;
- contabilizzare tutti gli importi di entrata e di uscita per le attività dell'Agenzia, tenendo distinte, a livello gestionale e contabile, anche ai fini della loro rendicontazione e del monitoraggio, le risorse che vengono impiegate a favore dei beneficiari delle singole iniziative e quelle utilizzate per coprire i costi di gestione dell'Agenzia, nonché quelle attinenti ai piani di



rientro concordati con i beneficiari, come meglio specificato al successivo art.7.

La FWA, attraverso la propria rete, effettuerà un'azione di promozione e diffusione dell'iniziativa e inoltre metterà a disposizione le competenze e gli strumenti di assistenza e microcredito già attivati nell'ambito della propria attività a eventuale ulteriore supporto degli interessati che presentino condizioni di idoneità.

Articolo 6 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a svolgere puntualmente gli adempimenti di propria competenza finalizzati a supportare l'attività dell'Agenzia; in particolare, il Comune si impegna a:

- individuare idonee forme di pubblicità per informare i cittadini potenzialmente interessati dalle misure di sostegno previste dal Decreto Ministeriale n.202/2014 e dalle linee guida approvate con la D.G.R. n.2648/2014, trasferendo tempestivamente alla FWA per le conseguenti attività i nominativi dei nuclei aventi i requisiti per l'accesso ai contributi;
- provvedere al trasferimento delle risorse regionali e comunali a FWA secondo le previsioni del successivo art.7, rispettando i tempi di erogazione delle risorse in base alle delibere Comunali e Regionali aventi ad oggetto la realizzazione delle misure di intervento da realizzarsi attraverso l'attività dell'Agenzia;
- ad individuare eventuali agevolazioni fiscali ed amministrative, oltre a quelle già normativamente previste, al fine di incentivare i proprietari di alloggi a partecipare all'iniziativa.



Articolo 7 - Impegni economico-finanziari, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Comune, tramite il Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi presso la Direzione Centrale Casa e Demanio, trasferirà le risorse economiche specificate nel Progetto come segue, nel rispetto delle specifiche norme di finanziamento:

1) le risorse regionali di cui alla D.G.R. n.X/1032 del 5.12.2013, per complessivi € 3.488.881,45, saranno trasferite dal Comune a FWA nel rispetto dei tempi concordati dal Comune con la Regione nell'ambito dell'Accordo di collaborazione appositamente sottoscritto in data 31.7.2014 ed eventuali successive modifiche e integrazioni ed in base alla erogazione delle *tranches* di finanziamento da parte della Regione. In particolare il Comune si impegna a trasferire le suddette risorse a FWA entro 30 gg dalla presentazione di apposita domanda, come nel seguito precisato:

- a) il 20% del finanziamento, pari ad € 697.776,29 (già introitati dal Comune), con la sottoscrizione della presente convenzione;
- b) il 40% del finanziamento, pari ad € 1.395.552,58, alla prima rendicontazione ai sensi del successivo art.11;
- c) il restante 40% del finanziamento, pari ad € 1.395.552,58, al raggiungimento dell'utilizzo di almeno il 50% delle risorse complessivamente previste dal budget progettuale ai sensi della D.G.R. n.X/1032/2013 in presenza di regolari rendicontazioni.

2) Le risorse comunali di cui all'Accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione, in data 31.7.2014, per complessivi € 1.500.000,00, saranno trasferite



dal Comune a FWA, entro 30 gg dalla presentazione di apposita domanda, come nel seguito precisato:

- a) € 750.000,00 alla stipula della convenzione. Detto importo si intende comprensivo di € 104,447,42 e € 244.221,70 (comprensivi di IVA se fiscalmente dovuta) destinati alle spese di gestione dell'Agenzia;
 - b) € 750.000,00 alla prima rendicontazione ai sensi del successivo art.11.
- 3) Le ulteriori risorse comunali reperite nell'ambito della disponibilità di bilancio per il funzionamento dell'Agenzia, per complessivi € 197.000,00 saranno trasferite dal Comune a FWA, entro 30 gg dalla presentazione di apposita domanda, come nel seguito precisato:
- a) € 97.000,00 alla stipula della presente convenzione (comprensivi di IVA se fiscalmente dovuta);
 - b) € 100.000,00 all'avvio delle attività dell'Agenzia (comprensivi di IVA se fiscalmente dovuta).
- 4) Le risorse regionali di cui alla D.G.R. n.X/2207 del 25.7.2014, allegato 2, per complessivi € 823.107,46, saranno trasferite dal Comune a FWA in base all'erogazione delle *tranches* di finanziamento da parte della Regione. In particolare il Comune si impegna a trasferire le suddette risorse entro 30 gg dalla presentazione di apposita domanda, come nel seguito precisato:
- a) per l'importo di € 762.926,47, all'avvio delle attività dell'Agenzia, a seguito dell'erogazione da parte della Regione e dell'effettiva allocazione delle risorse in uscita nel bilancio comunale;
 - b) il saldo, pari a € 60.180,99 -comprensivo di € 41.155,37 (al lordo dell'IVA se fiscalmente dovuta) destinati alle spese di gestione dell'Agenzia - a seguito dell'erogazione da parte della Regione in presenza di regolari rendicontazioni.



5) Per le risorse della D.G.R. n.X/2648 del 14.11.2014, allegato A, parte prima, sino ad un massimo di € 1.565.688,31, il Comune procederà a trasferire a FWA gli importi via via erogati al Comune dalla Regione.

Le parti concordano che si provvederà alla copertura della differenza tra il fabbisogno preventivato dal Progetto - per un totale di € 7.682.200,00 - e le risorse disponibili sopra indicate - per un totale di € 7.574.677,22 - e alla copertura dell'ulteriore fabbisogno necessario per il funzionamento dell'Agenzia, mediante eventuali integrazioni di risorse da parte dell'Amministrazione comunale, o da parte di altri soggetti, pubblici o privati.

Resta ferma la facoltà del Comune di integrare le risorse pubbliche sopra preventivate per l'attuazione, a cura dell'Agenzia, di eventuali specifiche iniziative volte a implementare e promuovere la locazione a canone concordato e/o calmierato.

Le parti convengono che le risorse indicate, al netto della rendicontazione certificativa del loro utilizzo, saranno rimesse al valore nominale.

Le domande di trasferimento, sottoscritte da FWA, con allegate le relative fatture riferite ai costi dell'Agenzia ove dovute, dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo della Direzione Centrale Casa e Demanio - Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi, con indicazione degli estremi dell'intestazione e del numero del/i conto/i corrente/i bancario/i cui far affluire le risorse in relazione alle fonti di finanziamento sopra indicate, e della sede di riferimento.

Per la realizzazione delle azioni previste dal Progetto e dalla presente Convenzione attinenti al flusso finanziario dei fondi di garanzia e di incentivazione e delle erogazioni previste e al loro processo di contabilizzazione, FWA potrà scegliere gli istituti bancari in assoluta



autonomia senza vincoli formali. Ai fini dei previsti trasferimenti di risorse regionali e comunali destinati alle attività e al funzionamento dell'Agenzia, FWA comunicherà al Comune l'Istituto bancario presso cui ha attivato apposito/i conto/i corrente/i, il titolare del/i conto/i, il numero di conto e il codice identificativo.

La FWA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge 13.8.2010 n.136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e ss.mm.ii..

Articolo 8 - Commissione di Valutazione

Comune e FWA costituiscono una Commissione di Valutazione per la valutazione delle controversie che possano insorgere, in merito all'interpretazione e alla conseguente applicazione dei requisiti per l'accesso alle attività e alle prestazioni fornite dall'Agenzia, secondo quanto meglio precisato nel Progetto. Alla Commissione di Valutazione è altresì demandato il compito di verifica sull'andamento dei piani di rientro concordati con i beneficiari delle iniziative dell'Agenzia anche al fine di valutare ogni opportuna iniziativa da adottare nei casi di insolvenza da parte dei beneficiari.

La Commissione di Valutazione sarà composta in modo paritetico da rappresentanti del Comune e di FWA e comunque, per il Comune dal Direttore pro tempore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi, e per FWA, dal suo Direttore Generale *pro tempore* e/o dai soggetti dai medesimi delegati.

La Commissione di Valutazione verrà convocata di volta in volta dal Comune o da FWA.

Articolo 9 - Garanzie



A garanzia del corretto uso delle risorse pubbliche dedicate al Progetto, compresi i locali della sede operativa, e di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto la FWA ha prestato la cauzione di € 249.444,07 (pari al 5% delle risorse pubbliche di cui all'Avviso) mediante fideiussione n. 05000/8200/2577, rilasciata in favore del Comune di Milano da Banca Prossima in data 24.03.2015 e consegnata agli atti del Comune. La fideiussione ha durata pari a quella del presente atto.

La fideiussione sarà integralmente svincolata solo dopo l'accertamento da parte del Comune del completo adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione in capo a FWA.

La garanzia di cui al comma che precede opera a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro i 30 giorni sopra indicati.

La garanzia prestata sarà escutibile, anche parzialmente, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno, nel caso in cui la FWA, nonostante la preventiva diffida ad adempiere in un congruo termine, si renda inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della FWA di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.



In caso di escussione parziale, la FWA sarà tenuta a reintegrare la corrispondente garanzia per pari importo, pena la decadenza della presente Convenzione.

Articolo 10 - Monitoraggio e coordinamento

Il Comune eserciterà funzioni di monitoraggio sull'attuazione del Progetto e sull'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite.

Le attività di monitoraggio e valutazione dei risultati saranno svolte secondo quanto indicato nel Progetto.

Allo scadere dei 18 mesi dalla stipula della Convenzione FWA e Comune effettueranno una verifica congiunta dei risultati conseguiti in rapporto alle previsioni del Progetto, per verificare l'adeguatezza delle soluzioni proposte e della distribuzione delle risorse tra le varie misure, anche ai fini di apportare eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei contenuti della presente Convenzione e del Progetto. Tali operazioni di riscontro potranno intervenire su richiesta di almeno uno dei sottoscrittori della presente Convenzione.

In sede di verifica si prenderanno in considerazione anche le disposizioni di eventuali ulteriori deliberazioni Comunali e/o Regionali che possano implementare le attività dell'Agenzia, gli strumenti e/o le risorse dalla stessa gestiti. In tale sede si potrà anche prevedere l'introduzione di un contributo a carico degli utenti per il funzionamento dell'Agenzia secondo i criteri indicati nel Progetto.

In via generale, nella fase attuativa della Convenzione, il Comune si riserva di riaprire il tavolo di co-progettazione in qualsiasi momento, anche su richiesta della FWA, al fine di procedere alla integrazione e diversificazione delle azioni e degli strumenti attivati, qualora intervengano nuove e diverse fonti di



finanziamento, integrazioni/revisioni nella programmazione dei servizi abitativi o altre innovazioni normative che possano incidere sulle attività che si attuano mediante l'Agenzia.

FWA è tenuta a collaborare con il Comune al fine dell'adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di monitoraggio che il medesimo ha nei confronti della Regione. In particolare, FWA è tenuta a fornire al Comune, in tempi utili ai fini del rispetto delle scadenze indicate dai provvedimenti regionali di finanziamento e dai conseguenti accordi, secondo le scadenze semestrali di cui al successivo art.11, le informazioni e i dati necessari per la predisposizione delle relazioni di monitoraggio e rendicontazione previste da detti provvedimenti e accordi, secondo le indicazioni ivi contenute.

Articolo 11 - Modalità di rendicontazione delle attività dell'Agenzia

Tutte le spese sostenute, relative sia ai contributi erogati sia ai costi di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli impegni assunti da FWA nei confronti dei beneficiari delle iniziative nell'ambito del Progetto, dovranno essere dimostrati e documentati.

In particolare, per quanto riguarda le spese di funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito della rendicontazione sono ammesse le spese vive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, compresi gli oneri per l'acquisto di beni strumentali, attrezzature, materiali, le spese per la realizzazione dei materiali informativi e promozionali, i diritti d'autore e gli oneri bancari. Sono inoltre ammessi i servizi assicurativi stipulati esclusivamente ai fini delle attività di Progetto, più precisamente: le spese per l'attivazione di polizze assicurative a tutela degli utenti saranno riconosciute nel caso di utilizzo di spazi di proprietà comunale, in tutti gli altri casi non saranno riconosciute, fatta salva l'attivazione di polizze integrative stipulate ai



soli fini della realizzazione del Progetto e per il solo periodo di sviluppo dello stesso.

Le prestazioni professionali degli operatori dell'Agenzia dovranno essere comprovate da singoli e idonei documenti contabili (es. fatture, cedolini paga, etc.) dai quali si dovrà evincere in modo inequivocabile le ore/giornate lavoro riconducibili alla realizzazione delle singole attività progettuali.

Le spese/valorizzazione inerenti alle prestazioni di volontari eventualmente impegnati nel Progetto sono ammesse, purchè documentabili e comprovabili.

Poiché andranno rendicontate le sole spese sostenute per la realizzazione del Progetto, in conformità con quanto dichiarato nella proposta progettuale e/o successivamente concordato nell'ambito degli incontri congiunti, nei documenti giustificativi che siano riferiti a spese solo parzialmente imputabili al Progetto, queste ultime dovranno essere indicate ed esplicitate. Nel caso di spese riferite all'acquisto di beni, saranno imputabili le quote di ammortamento riferite alla sola durata del Progetto.

FWA invierà al Comune, con cadenza semestrale, unitamente alla relazione di monitoraggio di cui al precedente art.10, un documento di rendicontazione contabile delle attività svolte e dei costi sostenuti per il funzionamento dell'Agenzia, con evidenza delle entrate relative alle risorse trasferite dal Comune e dei costi sostenuti, distinti per programma/fonte di finanziamento, e dei piani di rientro e con evidenza, altresì, dei dati di rendicontazione previsti dai provvedimenti regionali di finanziamento.

Nell'ambito della rendicontazione dovrà essere sempre precisata la quota di spese coperte dal contributo comunale e la quota delle stesse sostenuta dalla FWA.

Articolo 12 - Pubblicità


In ogni atto, documento e iniziativa promossa in esecuzione della presente convenzione la FWA sarà tenuta ad evidenziare che il Progetto è realizzato in partenariato con il Comune e con l'utilizzo di risorse pubbliche. Nella realizzazione di locandine, manifesti ed in ogni altro documento volto a pubblicizzare eventi, attività o quant'altro connesso al Progetto in corso di realizzazione dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche i loghi istituzionali.

Articolo 13 - Inadempimenti - Risoluzione - Revoca delle risorse e della concessione dei locali

Qualora la FWA realizzi le attività progettuali in modi e/o con tempi non conformi agli indirizzi contenuti nel Progetto, alla presente Convenzione ed alle indicazioni eventualmente successivamente impartite dal tavolo di co-progettazione, sarà tenuta ad adottare le misure correttive richieste dal Comune di Milano, Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi, entro il congruo termine che sarà assegnato per la rimozione della causa dell'inadempimento. Scaduto il termine assegnato, ed in assenza di motivate giustificazioni circa il ritardo o l'inadempimento, le risorse saranno revocate per la quota corrispondente alle attività non realizzate o non giustificate.

Il Comune procederà alla risoluzione della presente Convenzione con conseguente revoca delle risorse e decadenza dalla concessione del comodato d'uso relativo all'unità immobiliare di proprietà comunale, in caso di:

1. mancata realizzazione del Progetto, o di modifica sostanziale dello stesso nella fase esecutiva, rispetto agli indirizzi contenuti nel Progetto medesimo (all. 1) ed alle indicazioni eventualmente successivamente impartite dal tavolo di co-progettazione;





2. inadempimento dell'obbligo previsto al precedente art. 12;
3. mancato utilizzo dell'unità immobiliare concessa in comodato d'uso e/o accertato utilizzo improprio dell'unità immobiliare rispetto a quanto convenuto con il presente atto.

Nel caso di risoluzione della presente Convenzione FWA non avrà diritto o pretesa alcuna, se non il rimborso delle spese sostenute e documentate e dovrà procedere alla restituzione delle risorse secondo le indicazioni che le verranno fornite dal Comune.

In ogni caso di risoluzione anticipata della Convenzione o di naturale scadenza della stessa o comunque in presenza di qualsivoglia fatto estintivo della convenzione anche non dipendente da inadempimento delle parti, le garanzie emesse da FWA e i crediti sorti in capo a FWA relativamente al Progetto saranno trasferiti nella titolarità del Comune previa precisa identificazione dei medesimi alla data della risoluzione o scadenza. Analogamente, le risorse trasferite dal Comune e non utilizzate saranno ritrasferite al Comune secondo le indicazioni che verranno da quest'ultimo impartite a FWA.

FWA e il Comune procederanno, di comune accordo, alla revisione ovvero alla risoluzione della presente Convenzione al verificarsi di situazioni straordinarie ed imprevedibili che compromettano la sostenibilità della gestione e/o la prosecuzione del Progetto.

Articolo 14- Responsabilità

La FWA si obbliga a sollevare il Comune da ogni onere e responsabilità inerenti e/o connesse alla realizzazione e allo svolgimento delle attività previste dal Progetto.



In particolare la FWA si impegna a tenere indenne il Comune, sia civilmente sia penalmente, da qualsivoglia responsabilità, pretesa, diritto e/o ragione, anche di terzi, assumendosi sin d'ora ogni responsabilità anche conseguente all'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti, nonché ogni onere che possa derivare da eventuali contestazioni, riserve e pretese, azioni di risarcimento di imprese, fornitori e terzi, in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'attuazione della presente Convenzione.

FWA non risponde per quanto concerne i criteri definiti e approvati dai competenti organi comunali ai fini dell'erogazione delle risorse.

Articolo 15 - Assicurazione

La FWA si impegna a garantire la copertura assicurativa RC (responsabilità civile) per danni causati a persone, animali e cose, nello svolgimento delle attività progettuali previste dalla presente Convenzione e nell'utilizzo dello spazio destinato alla sede operativa del progetto -- anche mediante integrazione di polizza esistente - dandone dimostrazione mediante consegna di copia del relativo documento al Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi alla sottoscrizione del verbale di consegna dei locali della sede operativa.

La copertura assicurativa dovrà avere durata per tutto il periodo di validità della presente Convenzione, anche rinnovabile di anno in anno.

Articolo 16 - Cessione della convenzione

E' vietata la cessione, anche parziale, della presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.; la cessione si configura anche nel caso in cui la FWA sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali



La FWA è tenuta ad osservare i disposti del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nonché, tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Il Comune designa la FWA quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Il responsabile tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento di tutte le attività progettuali specificate nel Progetto e nella presente Convenzione e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi alla realizzazione del Progetto. Il Responsabile deve adottare tutte le misure (minime e idonee) di sicurezza previste dal sopra citato Codice e relativi allegati.

La FWA è tenuta a vigilare in materia di tutela della privacy, anche sull'operato dei soggetti terzi eventualmente coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali.

Comune di Milano, così come sopra rappresentato, e FWA prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente Convenzione.

Articolo 18 – Controversie e foro competente

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Convenzione.

Articolo 19 - Oneri e spese - registrazione



Sono a carico della FWA tutte le spese, imposte e tasse derivanti dalla presente Convenzione, comprese quelle relative alla registrazione della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 26 marzo 2015

Per il Comune di Milano

Il Direttore del Settore Politiche per
la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi
Arch. Achille Rossi

Per la Fondazione Welfare
Ambrosiano.

Il Direttore Generale
Romano Guerinoni

La Fondazione Welfare Ambrosiano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di approvare le singole clausole e, in particolare gli artt. 2 (Durata), 4 (Sede operativa - comodato d'uso gratuito), 7 (Impegni economico-finanziari, modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari), 11 (Modalità di rendicontazione delle attività dell'Agenzia), 12 (Pubblicità), 13 (Inadempimenti - Risoluzione - Revoca delle risorse e della concessione dei locali), 14 (Responsabilità), 15 (Assicurazione), 16 (Cessione della convenzione), 17 (Trattamento dei dati personali) e 19 (Oneri e spese - registrazione) della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 26 marzo 2015

Per la Fondazione Welfare Ambrosiano

Il Direttore Generale